

VADEMECUM PER LO SCIOPERO

8 MARZO 2018

SCIOPERO DI 24 ORE NEL SETTORE PUBBLICO, PRIVATO E RELATIVE FRANCHIGIE

L'art. 40 delle Costituzione dichiara: "Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano." Il diritto allo sciopero costituisce un vero e proprio diritto per le lavoratrici, sebbene negli anni abbia subito limitazioni che ne hanno intaccato la potenza. Anche per questo motivo scioperare e rivendicare nuovi diritti al fine di rompere la cappa delle limitazioni rappresenta un elemento di rottura importante. Durante lo sciopero il rapporto di lavoro è **sospeso** e quindi, di conseguenza, anche la prestazione lavorativa da parte della lavoratrice e la retribuzione da parte del datore di lavoro. Nel testo di lancio dello sciopero abbiamo ribadito che il prossimo 8 marzo la marea femminista tornerà nelle strade di tutto il mondo con lo sciopero globale delle donne.

Il rifiuto della violenza maschile in tutte le sue forme e la rabbia di chi non vuole esserne vittima si trasformeranno in un grido comune: da **#metoo** a **#wetogether**

Sarà **sciopero femminista** perché pretendiamo una trasformazione radicale della società: scioperiamo contro la violenza economica, la precarietà e le discriminazioni. Sovvertiamo le gerarchie sessuali, le norme di genere, i ruoli sociali imposti, i rapporti di potere che generano molestie e violenze. (a questo link è possibile trovare il testo di lancio dello sciopero femminista in Italia: <https://www.facebook.com/notes/non-una-di-meno/l8-marzo-la-marea-femminista-torna-nelle-strade-noi-scioperiamo/2114433438776870/>)

Anche quest'anno Non Una di Meno ha chiesto a tutte le organizzazioni sindacali di convocare lo sciopero di 24 ore nei settori del pubblico e del privato, ritenendo anche l'astensione dal lavoro produttivo una forma importante in cui articolare lo sciopero femminista. Per ora è stato proclamato ufficialmente da diverse realtà del sindacalismo di base, sul blog **nonunadimeno.wordpress.com** potrai trovare le proclamazioni inviate da alcuni sindacati di base alla Commissione di Garanzia. **Nelle 24 ore del giorno 8 marzo tutte le lavoratrici del pubblico impiego e del privato possono scioperare perché esiste la copertura sindacale generale, esclusi i settori coperti da franchigia elettorale** di cui in seguito si dirà. **Puoi scioperare anche tu**, al di là della presenza o meno dei sindacati nel tuo luogo di lavoro che abbiano indetto lo sciopero e/o indipendentemente dal fatto che tu sia iscritta o meno a un sindacato.

La comunicazione dell'astensione arriverà all'azienda direttamente dalla Commissione di Garanzia, dalla Regione o dalla propria associazione datoriale; è comunque possibile, soprattutto per il comparto privato, che qualche datore di lavoro non riceva la comunicazione o neghi di averla ricevuta. Controllare le comunicazioni affisse in bacheca, se non compare richiederla al proprio responsabile del personale e contattarci per avere una copia dell'indizione e articolazione dello sciopero nel proprio settore da affiggere direttamente sul posto di lavoro.

Puoi controllare sul blog di non una di meno, nel riquadro sciopero 8 marzo, le indizioni dei singoli luoghi di lavoro ed estrarre copia di quelle già inviate, utilizzando quelle.

La lavoratrice non è tenuta a dichiarare preventivamente all'azienda la sua adesione allo sciopero, quindi non occorre alcuna comunicazione personale, se non quella dell'indizione dello sciopero.

Nel settore sanità e per molte altre categorie che utilizzano la turnazione, la copertura parte dal primo turno della mattina dell'8M e finisce all'inizio del primo turno della mattina del 9M; tutte le lavoratrici possono quindi scioperare indipendentemente dal turno cui sono adibite: sia la mattina, il pomeriggio che la notte.

RESTRIZIONI AL DIRITTO DI SCIOPERO: FACCIAMO CHIAREZZA

Sciopero nei servizi pubblici essenziali L. 146/90

La legge 146 del 1990 disciplina il diritto di sciopero per i servizi pubblici essenziali, cioè quelli volti a garantire il diritto alla vita, alla salute, alla libertà, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione e alla libertà di comunicazione.

I servizi per cui la legge disciplina tale diritto, quindi, sono molti e diversi tra loro: i più noti – per la loro vicinanza alla vita quotidiana della maggior parte delle persone – sono la **sanità, i trasporti pubblici urbani ed extraurbani, l'amministrazione pubblica, le poste, la radio e la televisione pubblica e la scuola**; ma devono essere garantiti anche **i servizi di raccolta dei rifiuti, l'approvvigionamento di energie, risorse naturali e beni di prima necessità**.

In tutti questi ambiti il diritto allo sciopero, quindi, non è assoluto ma relativo alla possibilità di garantire alcuni diritti dei cittadini.

Per questo motivo, per tutti i servizi sottoposti a L. 146/90, devono essere previsti i contingenti minimi di personale tramite contrattazione integrativa o accordo sindacato/azienda.

È in capo al datore di lavoro il diritto/dovere di individuare le/i dipendenti da inserire nei contingenti minimi e inviare loro **entro 5 giorni dalla data dello sciopero** la comunicazione di "esonero dallo sciopero" ovvero di recarsi in servizio il giorno dello stesso.

Qualora la dipendente inserita nei contingenti minimi abbia intenzione di scioperare deve inviare entro 24h dal ricevimento dell'ordine di prestare servizio una comunicazione all'azienda della volontà di aderire all'astensione e quindi di essere sostituita.

L'azienda ha, quindi, il dovere di verificare la possibilità di sostituzione della dipendente: solo nel caso tale sostituzione non fosse possibile è ammissibile il rifiuto al diritto.

In ogni caso, l'azienda deve comunicare alla dipendente di averla sostituita o meno e quindi che può scioperare o che deve lavorare.

Le aziende che erogano il servizio che lo sciopero potrebbe far venir meno, inoltre, sono obbligate con almeno 5 giorni di anticipo a dare comunicazione all'utenza sulle modalità e sugli orari e i modi dei servizi essenziali garantiti (nel caso dei trasporti pubblici, per esempio, ci sono "fasce protette" in cui i servizi funzionano anche in giorni di sciopero).

A causa delle restrizioni del diritto di sciopero nel periodo elettorale, le lavoratrici dei settori di seguito indicati non hanno la copertura e non possono di fatto scioperare, di seguito quelle escluse dalla Commissione di Garanzia:

regola della franchigia nei seguenti settori:

- Regioni Autonomie Locali: di cui all'articolo 6, comma 5, lett. e) dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale non dirigenziale, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 02/181 del 25 settembre 2002 (pubbl. in G.U. n. 256 del 31 ottobre 2002), laddove è previsto che: *“Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi: e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali”*;
- Ministeri: di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b), dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero – Comparto Ministeri - dell'8 marzo 2005, valutato idoneo con delibera n. 05/178 del 13 aprile 2005, pubblicato in G.U. – Serie generale – n.96 del 27 aprile 2005, secondo il quale *“le azioni di sciopero non saranno effettuate ... nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali”*;
- Trasporto Marittimo: allegato al Protocollo delle Relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia del 1 agosto 2000 sulla regolamentazione degli scioperi nel settore del trasporto marittimo, integrato dall'Accordo del 14 dicembre 2001 e dell'Accordo 15 settembre 2003, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 00/231 del 16 novembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 280 del 2 dicembre 2003, secondo il quale *“sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi...dal quarto giorno precedente al quarto giorno successivo le consultazioni elettorali politiche azionali, europee, referendarie nazionali, nonché le consultazioni elettorali regionali ed amministrative generali”*;
- Vigili del Fuoco: ai sensi del punto 4, lettera A), dell'Accordo collettivo che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (sottoscritto in data 6 dicembre 1994 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia, con delibera n. 6.2 del 12 gennaio 1995) e della delibera interpretativa della Commissione n. 05/473 del 7 settembre 2005, con la quale è stato precisato che, in materia di franchigie, al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si applica la disciplina del Comparto Ministeri di cui all'Accordo Collettivo dell'8 marzo 2005 (valutato idoneo con delibera del 13 aprile 2005, n. 178).

A queste categorie potrebbero aggiungersi alcuni settori del privato eventualmente segnalati in contratti specifici o appalti che prevedono franchigie di 5 giorni, in particolar modo quelli legati a servizi pubblici, nel caso di dubbi per il proprio settore di lavoro, potete contattarci ed eventualmente possiamo verificare in base al contratto di categoria se rientra nella franchigia di 5 giorni.

La giornata dell'8 marzo sarà sciopero femminista, sciopero dal lavoro produttivo e riproduttivo, dai generi e dei generi e il #wetogether non sarà solo uno slogan.

Per questo anche tutte le lavoratrici e non, che non potranno astenersi dallo svolgere i propri lavori potranno partecipare alla giornata di sciopero, esponendo bandiere, striscioni o cartelli di adesione alla giornata, partecipando alle campagne mediatiche della giornata sui social media, liberando tutta la fantasia possibile per esprimere la volontà di aderire allo sciopero femminista dell'8 marzo.

Questo vademecum sarà in costante aggiornamento, se hai dei dubbi chiedi e proviamo a rispondere alle tue richieste.

Ricordati che il diritto allo sciopero è un **diritto individuale** in capo ad ogni singolo lavoratore e lavoratrice, che è sancito e garantito dalla Costituzione Italiana e il cui esercizio non può essere

precluso e/o limitato se non per quanto riguarda le modalità di erogazione dei servizi di pubblica utilità di cui ai paragrafi precedenti.

Per qualsiasi abuso al tuo diritto di scioperare contattaci a questa mail: nudmsciopero@gmail.com. Seguiremo con il supporto anche dei sindacati qualsiasi sopruso verrà riscontrato.

